

Mod. Redditi 2017: proroga versamenti

Numero :	155/2017
Gruppo :	DICHIARAZIONI
Oggetto :	PROROGA VERSAMENTI DICHIARAZIONI
Norme e prassi :	DPCM 20.07.2017 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 169 DEL 21.07.2017; COMUNICATO STAMPA DEL MEF DEL 20.07.2017; NOSTRA CDG N. 122/2017.
Autore:	REDAZIONE FISCO E TASSE

Sintesi

Con il Dpcm del 20.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2017, è stata **ufficializzata la proroga di versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2017** (anno imposta 2016) per i **titolari di reddito d'impresa**.

I versamenti potranno essere effettuati entro il maggior termine del:

- ◆ **20.07.2017** senza maggiorazione (**termine già scaduto**);
- ◆ **21.08.2017** (in quanto il 20.08 cade di domenica) **con la maggiorazione dello 0,40%**.

La proroga, arrivata a tempo scaduto per il versamento senza maggiorazione, desta numerosi dubbi tra gli operatori per quanto riguarda i soggetti interessati e l'ambito oggettivo.

Gli argomenti

1. COMUNICATO STAMPA MEF ANNUNCIA LA PROROGA
2. DPCM DI PROROGA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Comunicato stampa Mef annuncia la proroga

Si ricorda che **quest'anno**, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016 (poi convertito in L. 225/2016), il versamento del **saldo e del primo acconto delle imposte risultante dalla dichiarazione** (modello Redditi 2017 e IRAP 2017) doveva essere effettuato:

- ◆ **entro il 30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione, per le **persone fisiche e le società di persone** (quindi entro il 30.06.2017);
- ◆ **entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti IRES (entro il 30.06.2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- ◆ **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** o rendiconto, **per i soggetti Ires che approvano il bilancio/rendiconto oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio¹.

E' possibile posticipare il versamento nei 30 giorni successivi alla scadenza (quindi quest'anno generalmente **entro il 31.07.2017**, in quanto il 30 luglio cade di domenica) maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Con il comunicato Mef del 20.07.2017 è stato **annunciato il decreto** (poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale) **che modifica le scadenze di pagamento per i soli titolari di reddito d'impresa** (esclusi quindi i lavoratori autonomi e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), posticipando il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017 (saldo 2016 e primo acconto 2017):

- ◆ dal 30.06.2017 al **20.07.2017 (termine già scaduto)**, senza maggiorazione;
- ◆ dal 31.07.2017 al **21.08.2017** (in quanto il 20.8 cade di domenica), **con la maggiorazione dello 0,40%**.

In base al testo del comunicato erano inclusi nella proroga anche i soci di società di persone/capitali trasparenti x artt. 115 e 116 TUIR.

Comunicato stampa MEF n. 125 del 20.07.2017.

Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d'impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

¹ Se il bilancio o rendiconto non è approvato entro il 6° mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve comunque essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine. Ad esempio in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30.06.2017, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.7.2017.

Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Oltre a creare una disparità di trattamento tra i titolari di reddito d'impresa e gli altri soggetti, si è sollevata una **critica in merito all'efficacia di questa proroga** in quanto l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20.07.2017). Tra la stampa specializzata si parla infatti di "**proroga a tempo scaduto**". L'unico vantaggio legato alla proroga sembrerebbe quello di far slittare dal 20 luglio **al 21 agosto** (in quanto il 20 cade di domenica) **i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%**.

Resta inoltre da chiarire l'ambito di applicazione della proroga: il comunicato stampa del Mef, infatti, cita espressamente i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016. Mentre sembrerebbe pacifico far rientrare nella proroga oltre all'Irpef e all'Ires anche le imposte sostitutive del regime dei minimi e forfetario, nonché l'IVIE e l'IVAFE, un'interpretazione letterale porterebbe ad escludere dalla proroga i versamenti relativi all'Irap, al saldo IVA 2016, e il diritto annuale della camera di Commercio CCIAA 2017. Mentre se si effettua un'interpretazione in analogia con le proroghe degli anni passati tali imposte dovrebbero seguire i nuovi termini di versamento.

Un problema poi riguarda i soggetti interessati alla proroga che, sulla base delle disposizioni previgenti, hanno effettuato i versamenti dal 1° al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Tali soggetti dovrebbero poter recuperare l'importo della maggiorazione non più dovuto sulla base delle nuove disposizioni.

Dpcm di proroga pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il DPCM di proroga è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2017.

Il testo del decreto, diversamente dalle attese, **non ha chiarito i dubbi sollevati dagli operatori specializzati** del settore, anzi ne ha posti di nuovi in quanto:

- ◆ non afferma più che sono compresi nella proroga i soci che dichiarano un reddito imputato per trasparenza;
- ◆ continua a fare riferimento esclusivamente alla dichiarazione dei redditi, mantenendo così l'incertezza per quanto riguarda l'ambito oggettivo della proroga.

Dpcm 20.07.2017

I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a

quello in corso al 1° gennaio 2017 nonché la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:

- a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
- b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si auspica a tal fine un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate **nel più breve termine possibile.**



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.**